CAMERA DEI DEPUTATI N. 4592

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 novembre 1967 *(Stampato n. 2431)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 novembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, il limite massimo di sovvenzione stabilito in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.578.100 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioè, sino alla data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle ferrovie medesime in conformità del voto 31 ottobre 1963, n. 269/A, espresso dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

ART. 2.

All'onere di lire 910 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte con il recupero per eguale somma dei sussidi integrativi concessi per l'esercizio delle ferrovie stesse dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio dipendente dall'attuazione della presente legge.